

***Dedomèna S.c. a r.l.***

*Via Marcello Mastroianni, 18  
03100 Frosinone (FR)  
P.IVA e C.F. 02903330609  
tel. 0775 870283  
mail: [info@dedomenaelaborazioni.it](mailto:info@dedomenaelaborazioni.it)  
PEC: [dedomena@legalmail.it](mailto:dedomena@legalmail.it)*

**Circolare informativa**

**Data 05 maggio 2026**

**Oggetto: Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 123160 del 22.04.2026 – ISA 2025: benefici premiali, soglie di affidabilità e impatto sui controlli**

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 123160 del 22 aprile 2026 sono stati **confermati e stabilizzati** i livelli di affidabilità fiscale (ISA) necessari per l'accesso ai benefici premiali di cui all'art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, **a decorrere dal periodo d'imposta 2025 e, salvo nuove disposizioni, anche per gli anni successivi.**

Di seguito si propone un quadro di sintesi, a carattere informativo, delle principali novità e dei risvolti operativi per imprese e professionisti.

## **1. Continuità con il 2024 e validità pluriennale**

Il provvedimento 123160/2026:

- **mantiene inalterate le soglie di punteggio** già previste per il periodo d'imposta 2024;
- **estende la validità delle regole dal 2025 anche ai periodi d'imposta successivi**, fino a nuovo intervento dell'Amministrazione finanziaria.

Ne deriva un quadro di riferimento più stabile, utile per la pianificazione e la gestione del profilo di affidabilità fiscale nel medio periodo.

## **2. Benefici collegati ai punteggi ISA: profilo della liquidità**

### **2.1 Punteggio ISA almeno pari a 9 (anno o media biennale)**

Per i contribuenti che:

- **conseguono un punteggio almeno pari a 9 per il 2025, oppure**

- raggiungono **una media semplice almeno pari a 9** tra i punteggi ISA 2024 e 2025,

sono previsti i seguenti benefici:

- **esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA annuali fino a 70.000 euro;**
- **esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti da imposte dirette e IRAP fino a 50.000 euro;**
- **esonero dal visto di conformità o dalla prestazione di garanzia per i rimborsi IVA fino a 70.000 euro.**

Il regime agevolato riguarda anche il **credito IVA infrannuale dei primi tre trimestri**, secondo le scansioni temporali indicate nel provvedimento.

## **2.2 Punteggi tra 8 e 9 (anno o media biennale)**

In caso di:

- **punteggio almeno pari a 8 nel 2025, oppure**
- **media semplice almeno pari a 8,5 tra 2024 e 2025,**

permane un regime premiale, seppure con soglie più contenute:

- **esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro;**
- **esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti da imposte dirette e IRAP fino a 20.000 euro.**

## **3. Benefici “qualitativi”: status del contribuente e rischio di accertamento**

Il punteggio ISA rileva anche ai fini della **qualità del rapporto con il Fisco** e del **rischio di accertamento**, attraverso i benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017.

### **3.1 Società non operative (“di comodo”) – art. 30 L. 724/1994**

Con **punteggio ISA almeno pari a 9**, riferito:

- **al solo 2025, oppure**
- **alla media semplice 2024-2025,**

si applica **l’esclusione dalla disciplina delle società non operative**, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. e), D.L. 50/2017 e dell’art. 30 L. 23.12.1994, n. 724.

Questo beneficio opera in via **automatica**: al superamento della soglia, la disciplina delle società di comodo non trova applicazione per il periodo interessato.

### 3.2 Accertamento sintetico del reddito complessivo

La stessa soglia di **punteggio ISA almeno pari a 9** (anno o media biennale) consente:

- **l'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo** ai sensi dell'art. 38, comma 11, lett. f), D.P.R. 29.09.1973, n. 600,

**a condizione** che il reddito complessivo accertabile **non ecceda di due terzi** il reddito dichiarato.

Si tratta, quindi, di un beneficio **condizionato**: la protezione dall'accertamento sintetico è subordinata al rispetto del limite dei 2/3.

### 3.3 Accertamenti fondati su presunzioni semplici

Con:

- **punteggio almeno pari a 8,5 nel 2025**, oppure
- **media 2024-2025 almeno pari a 9**,

è riconosciuta **l'esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici**, ai sensi di:

- art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. 29.09.1973, n. 600 (imposte dirette);
- art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (IVA),

in attuazione dell'art. 9-bis, comma 11, lett. d), D.L. 50/2017.

### 3.4 Riduzione dei termini di accertamento

Con **punteggio ISA almeno pari a 8** per il 2025:

- **i termini di decadenza per l'attività di accertamento** relativi al reddito d'impresa, al lavoro autonomo e all'IVA risultano **ridotti di un anno**,

in applicazione dell'art. 9-bis, comma 11, lett. e), D.L. 50/2017. Il raggiungimento della soglia può avvenire anche **tramite l'indicazione in dichiarazione di ulteriori componenti positivi**, al fine di migliorare il punteggio ISA.

## 4. Soggetti aderenti al Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Per i contribuenti che hanno aderito al **concordato preventivo biennale (CPB)**:

- le FAQ dell'Agenzia delle Entrate del 15.10.2025 precisano che l'adesione al CPB è **assimilata al conseguimento di un punteggio ISA pari a 10** (massimo teorico);
- ne deriva che **tutti i benefici premiali ISA** risultano riconosciuti **a prescindere dal punteggio effettivo** desumibile dagli indici per gli anni coperti dal concordato.

Nel periodo di validità del concordato, il **monitoraggio del punteggio ISA perde, quindi, rilievo pratico** ai fini dell'accesso alle premialità.

## 5. ISA come strumento di selezione dei controlli

L'art. 9-bis, comma 14, D.L. 50/2017 prevede che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nella definizione delle **strategie annuali di controllo basate sull'analisi del rischio di evasione fiscale**, tengano conto dei livelli di affidabilità derivanti dagli ISA.

Il provvedimento n. 123160/2026 chiarisce che:

- **un livello di affidabilità pari o inferiore a 6** rappresenta la **soglia minima** oltre la quale le posizioni vengono esaminate con particolare attenzione dagli organi di controllo.

Non si tratta, tuttavia, di un automatismo: un punteggio ISA pari a 6 **non comporta di per sé l'avvio di un accertamento**, ma:

- il dato ISA viene combinato con le informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria per **costruire le liste di selezione** delle posizioni da verificare;
- in termini applicativi, **la permanenza sotto tale soglia** comporta **una maggiore probabilità** di rientrare nei piani di controllo.

Già la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E/2019 aveva evidenziato che un punteggio compreso tra **6 e 7,99** non integra automaticamente una situazione di rischio elevato, pur costituendo un elemento da monitorare nel tempo.

## 6. Spunti operativi

Alla luce del nuovo quadro:

- risulta opportuno **monitorare con attenzione i punteggi ISA 2024 e 2025**, anche valutando l'eventuale indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione per accedere alle soglie premiali di interesse (8 – 8,5 – 9);
- per i soggetti prossimi alle soglie più basse (in particolare **6**), è rilevante considerare gli **effetti in termini di rischio selettivo di controllo** e l'opportunità di presidiare la posizione documentale;
- per chi ha aderito o intende aderire al **CPB**, va tenuto conto che l'accesso ai benefici ISA è legato all'adesione stessa al concordato, più che al punteggio derivante dagli indici.